


***L'aggiudicazione dei contratti pubblici con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e il Green Public Procurement***

Bologna, 18 gennaio 2016

***Ortensina Guidi
Intercent-ER***





- 1. Il GPP**
- 2. Le specifiche tecniche**
- 3. I requisiti di partecipazione**
- 4. La qualità dell'offerta**
- 5. Le condizioni di esecuzione contrattuale**
- 6. Breve focus sul SRPP**
- 7. Esempi**



Il **Green Public Procurement** è l'**approccio** in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto**, al fine di:

- ❑ sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- ❑ ridurre la produzione di rifiuti;
- ❑ ridurre l'uso delle risorse naturali;
- ❑ ridurre le emissioni inquinanti;
- ❑ ridurre i rischi ambientali;
- ❑ ridurre l'uso di sostanze pericolose.

Considerando 1 dir. 18:

la presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia **ambientale** e **sociale**.

Art. 2 Dlgs. n.163/06 in base al quale il principio fondamentale di economicità **può essere subordinato** alla tutela della **salute** e dell'**ambiente** e alla promozione dello **sviluppo sostenibile**.



Considerando 47 dir. 24/2014:

.....La ricerca e l'innovazione, **comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale**, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva....

Gli appalti pubblici dovrebbero essere usati strategicamente per stimolare l'innovazione.

.....Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, **promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.**



Considerando 37 dir. 24/2014:

nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in **materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro** che si applicano **nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti** e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell'Unione e da contratti collettivi, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione.

Art. 18 dir. 24/2014:

.....Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili **in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione**, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X (principalmente convenzioni ILO).

...inoltre

Ogni informazione di carattere ambientale e sociale riferita alle specifiche tecniche del bene e del servizio, alla sua qualità e alle condizioni di esecuzione contrattuale, nonché ogni requisito imposto per la partecipazione alla gara devono:

- ❑ essere collegati all'oggetto dell'appalto;
- ❑ essere oggettivamente verificabili;
- ❑ non conferire alla SA una libertà indiscriminata di scelta;
- ❑ essere menzionati nel capitolato e rispettare i principi fondamentali di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, non discriminazione, reciproco riconoscimento, proporzionalità e trasparenza.

La condizione di un collegamento con l'oggetto dell'appalto **esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale**, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto.

Da un punto di vista operativo, ove possibile, Intercent-ER introduce nelle proprie procedure:

Requisiti ambientali minimi

- Descrizione e specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto
- Capacità tecnica del fornitore
- Clausole di esecuzione contrattuale

Requisiti ambientali premianti

In un appalto aggiudicato **all'offerta economicamente più vantaggiosa**, determinate caratteristiche "verdi e/o sociali" garantiscono punteggi aggiuntivi alle offerte tecniche



Art. 23 dir. 18, 34 dir. 17 e 68 Dlgs n. 163/06:

ogniquale volta sia possibile le specifiche tecniche **devono** essere definite in termini di **caratteristiche ambientali** (esse devono consentire agli offerenti la determinazione dell'oggetto e alla S.A. l'aggiudicazione appalto);

Le S.A. quando prescrivono **caratteristiche ambientali** possono utilizzare le specifiche definite dalle ecoetichettature europee o da qualsiasi altra ecoetichettatura o da parte di queste Art. 23 dir. 18, 34 dir. 17 e 68 Dlgs n. 163/06.

**Chiarezza, trasparenza =
confrontabilità, massima
partecipazione, efficienza
ed efficacia del
procedimento**

**Specifiche definite dalle
ecoetichettature, ma non
ecoetichettature in
quanto tali**

Quando le S.A. utilizzano le **specifiche definite dalle ecoetichettature europee o da qualsiasi altra ecoetichettatura** o da parte di queste possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura si presumono conformi alle specifiche definite nel capitolato. Vanno accettati anche altri mezzi di prova (**es. documentazione tecnica del fabbricante; relazione di prova di organismo riconosciuto**)



Etichetta ecologica = mezzo di prova, ma vanno ammessi altri mezzi a comprova della caratteristica ambientale

Direttiva 24/2014 Considerando 75 e Art. 43:

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche **ambientali, sociali** o di altro tipo, **possono imporre nelle (1) specifiche tecniche (es detergente ecolabel), (2) nei criteri di aggiudicazione (es punteggio per certificazione FSC) o (3) nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto (es studio di LCA; Carbon footprint;), un'etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi **corrispondono alle caratteristiche richieste.**

Le etichettature **devono essere riferite all'oggetto del contratto, non discriminatorie, accessibili a tutti e rilasciate da soggetti terzi rispetto agli operatori economici.** In sostanza l'indicazione di particolari etichettature non deve essere discriminante nei confronti degli operatori economici.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi **soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti.**

Direttiva 24/2014 Art. 42:

Le **specifiche tecniche** possono riferirsi **allo specifico processo o metodo di produzione** (es *derrate bio; carta riciclata*) **fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti** (es *servizio di biblioteca svolto da persone svantaggiate; servizio di pulizia con uso di attrezzature a basso consumo energetico; consegna con mezzi a basso impatto*), **o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita**

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (es *ridistribuzione di pasti non consumati per scopi di solidarietà; fornitura di derrate da terreni sequestrati alle mafie; processo di fabbricazione con basso consumo energetico*), purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Collegato alla legge di stabilità 2016:

ART. 68-*bis* è fatto **obbligo**, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

- ❑ illuminazione pubblica,
- ❑ attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio,
- ❑ servizi energetici.

Tale obbligo si applica per **almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto** sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario **anche per tutte le restanti categorie dei CAM.**

Art. 57 dir. 24/2014:

Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione se accertano che è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- ❑ lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

nonchè ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18.

Criteri di partecipazione: capacità tecnica

Art. 48 dir. 18 e 42 Dlgs n.163/06 comma 1 lettera f Dlgs. 163/06 sulla possibilità di richiedere come requisito di **capacità tecnica** misure di **gestione ambientale** dei prestatori di **servizi** (e lavori) **nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento;**

Art 281 DPR n. 207/2010: per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni all'ambiente o che richiedano l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente...nel richiedere l'applicazione di misure o SGA, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tengono conto dei criteri diretti alla **riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali,** alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Misure di gestione ambientale (no sociale) = solo appalti servizi e lavori

Direttiva 24/2014 Allegato XII

Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto = non più solo servizi

+

indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto = anche sostenibilità sociale



Art. 53 dir. 18, 55 dir. 17 e 83 Dlgs n. 163/06:

quando il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più conveniente, il bando di gara può fare riferimento alle **caratteristiche ambientali** e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali **dell'opera o del prodotto.**

L'offerta economicamente più vantaggiosa 2/3

Direttiva 24/2014 Considerando 93, 97 e art. 67:

1. La qualità comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, **accessibilità**, progettazione adeguata per tutti gli utenti, **caratteristiche sociali, ambientali** e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni.
2. L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (per esempio carta riciclata, carta prodotta utilizzando legname sostenibile; i costi delle esternalità ambientali; integrazione sociale di persone svantaggiate...);
3. **I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino** lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:
 - ❑ nel processo di **produzione** (*es materia prima; assenza di sostanze; ma anche metodo produzione con basso consumo di energia o ridotta produzione di rifiuti*), **fornitura, scambio di lavori servizi forniture**;
 - ❑ in un **processo specifico per una fase successiva** (alla produzione) del loro ciclo di vita (*es imballaggio; smaltimento*)

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

Direttiva 24/2014 art. 68 Costi del ciclo di vita:

L'offerta **economicamente più vantaggiosa** dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base **del prezzo o del costo**, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- **i relativi all'acquisizione, all'uso** (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e costi del fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e smaltimento;
- **i costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita**, a condizione che il loro **valore monetario possa essere determinato e verificato**. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Direttiva 24/2014 segue art. 67 - Costi del ciclo di vita:

I dati che devono essere forniti dagli offerenti ed il metodo utilizzato per il calcolo LCC devono essere indicati nei documenti di gare ed:

- ❑ essere basati su **criteri oggettivi scientifici**, verificabili e non discriminatori;
- ❑ essere **accessibili a tutte le parti interessate**;
- ❑ **essere reperiti con normale diligenza** anche da operatori di paesi terzi.

Ogni volta che è stato adottato un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita da un atto legislativo dell'Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi.

Collegato alla legge di stabilità 2016:

- ❑ **art. 83 lett e)bis:** viene codificato l'inserimento tra i criteri di qualità dell'offerta, **dell'Ecolabel europeo sul 30% delle forniture;**
- ❑ **art. 83 lett f):** il **costo di utilizzazione e manutenzione** viene rapportato anche ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di **mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici**, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio (previa indicazione nel bando di gara dei metodi di calcolo seguiti dalla SA);
- ❑ **art. 83 lett f)bis:** viene introdotto come requisito di qualità la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda e calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9/04/2013.

Alcuni esempi

- Punteggio **esclusivamente** per **possesso di etichetta ecolabel**
- Punteggio per utilizzo di **imballaggi e pallet riciclati** in una gara per la fornitura di carta e cancelleria
- Punteggio per uso di carta con marchio FSC o PEFC da parte di un fornitore di PC
- Punteggio per **uso di stoviglie ridoto impatto** in un servizio di gestione mensa
- Punteggio per la distribuzione di abbonamenti per il trasporto pubblico ai dipendenti di un'impresa di pulizia
- Punteggio per il **minor consumo energetico** in una gara per l'allestimento e la gestione da magazzino
- Punteggio per **utilizzo di panno carta in materiale riciclato** in una gara per servizio di pulizia



?

?

Direttiva 24/2014 Art. 69:

L'art. 69 al paragrafo 2 lett. d) richiama la necessità che in fase di valutazione della presunta anomalia dell'offerta, l'operatore economico rispetti gli obblighi previsti **dall'art. 18 paragrafo 2 ovvero gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.**

L'offerta può essere respinta se l'operatore non riesce, tenendo conto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, a giustificare il basso livello dei prezzi o di costi proposti.

Art. 26 dir. 18, 38 dir. 17 e 69 Dlgs n. 163/06:

le s.a. possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purchè **compatibili col diritto comunitario coi principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e purché siano fissate nei bandi di gara o negli inviti o nei capitolati.** Le considerazioni possono basarsisu considerazioni/esigenze **sociali** e ambientali.

Direttiva 24/2014 Art. 70:

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, **legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.**



Nel 2011 l'Agenda ha intrapreso un percorso per **valorizzare la responsabilità sociale d'impresa**, premiando, accanto alle aziende che operano secondo i principi del GPP, le imprese che rispondono a requisiti di ambito sociale.

Riconoscere e premiare prassi socialmente responsabili rappresenta infatti secondo Intercent-ER il modo migliore per **ottimizzare ulteriormente l'impiego di risorse pubbliche** e:

- ❑ perseguire alcune importanti politiche strategiche regionali e/o nazionali (es. integrazione sociale, promozione dell'occupazione, ecc.);
- ❑ contribuire allo sviluppo un mercato socialmente consapevole, tanto sul versante dell'offerta di beni e servizi che sul lato stesso della domanda;
- ❑ garantire una *governance* sensibile agli aspetti sociali e di una maggiore efficacia della spesa pubblica.

Considerando 99 Direttiva 24/20104:

Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell'appalto anche **misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto.**

Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

In sintesi, in un appalto i requisiti di sostenibilità sociale possono esprimersi attraverso:

- ❑ la previsione di strumenti per verificare che siano effettivamente rispettati i diritti umani fondamentali e gli standard minimi relativi alle condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale (le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO, la dichiarazione dei diritti umani, ecc., lungo la catena di fornitura);
- ❑ la previsione di clausole di inserimento di persone svantaggiate, sulla base di specifici programmi di recupero ed inserimento;
- ❑ l'imposizione di manodopera.

LR 12 del 17/7/2014:

L'affidamento dei servizi avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa.

Nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 69 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi.....



Il **disegno di legge delega** per il nuovo codice degli appalti recepisce i punti appena esaminati della Direttiva UE 2014/24. Il Governo è delegato ad adottare entro il 18/4/2016 un DLGS, nel rispetto dei seguenti principi:

- *lett p)* previsione di misure volte a garantire il rispetto dei **criteri di sostenibilità energetica e ambientale, facendo ricorso al concetto basato sui costi del ciclo di vita e prevedendo un maggior punteggio per beni, servizi e lavori che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente;**
- *lett.ff)* privilegio **del criterio dell'oev, seguendo un approccio costo/efficacia, quali il costo del ciclo di vita** ed includendo il miglior rapporto qualità/prezzo valutato **anche con riferimento ad aspetti sociali ed ambientali**, connessi con l'oggetto dell'appalto;



- *lett II)* rafforzamento dei controlli sull'esecuzione del contratto anche con riferimento all'ottemperanza delle misure in materia ambientale...di tutela della salute umana...;
- *lett.ddd)* **sistemi premianti per le imprese che si impegnano ad utilizzare manodopera locale o, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa uscente, in ottemperanza ai principi di economicità e continuità dei livelli occupazionali e tenendo conto delle ricadute occupazionali;**
- *lett fff)* previsione di **clausole sociali nei contratti con manodopera pari almeno al 50% volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato.**

Convenzioni attive

- Ausili per disabili
- Abbonamenti annuali agevolati T-per
- Lavanoleggio di biancheria piana e confezionata
- Energia elettrica
- PC Desktop e Notebook
- Segnaletica
- Buoni pasto elettronici
- Arredi ufficio
- Sonde e cateteri
- Carta
- Raccolta e trasporto di rifiuti sanitari

Procedure in programma

- ICT
- Arredi
- Carta e cancelleria
- Massa vestiario

Bandi aperti

- Pulizie uffici
- Pulizie ospedaliere
- Aghi e siringhe
- Global service
- Materiale di convivenza
- Lavanolo
- Ristorazione scolastica
- Derrate
- Noleggio e acquisto auto



Oggetto: Raccolta e trasporto di rifiuti sanitari

Anno: 2013

Durata: 4 anni

Importo: 54,5 milioni di euro



Criteri ambientali come requisito di partecipazione alla gara

“essere in possesso delle seguenti certificazioni (o equivalenti rilasciate da organismi accreditati): Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, tipo ISO 14001:2004, registrazione Emas o equivalenti”....



*“Entro un anno dall’attivazione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna a produrre a favore dell’Agenzia la valutazione degli impatti ambientali del servizio oggetto della presente gara, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende Sanitarie Contraenti. Tale valutazione dovrà essere effettuata con il metodo Life Cycle Assessment (LCA) secondo gli standard previsti dalle norme ISO serie 14040 e **sarà finalizzata a misurare gli impatti sull’ambiente riferibili all’imballaggio, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 18.01.03* prodotti in ciascuna Azienda Sanitaria Contraente aderente alla Convenzione**, che a tal fine sarà tenuta a fornire ogni utile informazione in proposito (es. informazioni utili a definire la composizione merceologica del rifiuto). Tale analisi dovrà essere corredata da una valutazione da parte di un soggetto terzo sulla sua completezza ed attendibilità. L’Agenzia Intercent-ER si riserva di meglio precisare i confini dello studio in funzione dei contenuti dell’Offerta Tecnica”.*



Oggetto: ristorazione scolastica

Anno: 2015

Durata: 5 anni

Importo: 107 milioni di euro




Requisiti ambientali minimi

- Certificazione SGA
- Percentuali minime di derrate bio, DOP, IGP
- Legge del buon Samaritano

Requisiti ambientali premianti

- Più derrate bio DOP IGP STG COMES e a filiera corta
- Misure di sostenibilità sociale adottate dal concorrente lungo la filiera agroalimentare, compresi i propri fornitori
- Progetto per la riduzione degli sprechi alimentari
- Disponibilità di mezzi di trasporto Euro 6, elettrici, ibridi, bi-fuel per i servizi in appalto
- Utilizzo di stoviglie e detersivi a ridotto impatto ambientale

Immagini del mondo che abbiamo creato



Grazie per l'attenzione

Ortensina Guidi

Area spesa comune

Supporto ai processi della sostenibilità ambientale e sociale

INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Via Dei Mille, 21 – 40121 Bologna

Tel: 051 5273734

Fax: 051 5273084

e-mail: oguidi@regione.emilia-romagna.it

Web: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>